



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Gentile Presidenti,

rispondo alla lettera da Voi indirizzatami in data odierna, con la quale avete sottoposto alla mia attenzione alcune questioni relative all'esame in sede referente, da parte delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, del disegno di legge n. 1189, recante misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici.

In particolare nella lettera viene rappresentato come al disegno di legge sia stato presentato dai relatori l'emendamento 1.124 avente ad oggetto una revisione della disciplina della prescrizione. A tal proposito, pur considerando che il testo del disegno di legge non contiene norme sulla prescrizione, è stato rilevato come la modifica della relativa disciplina potrebbe essere considerata uno strumento di contrasto dei delitti contro la pubblica amministrazione, risultando in tal senso coerente rispetto alla finalità perseguita dal disegno di legge. Le Presidenze delle Commissioni hanno quindi ritenuto necessario svolgere un'approfondita istruttoria circa l'ammissibilità di tale proposta emendativa, atteso che la stessa ha una portata di carattere generale, che eccede l'ambito dell'intervento normativo definito dalle disposizioni recate dal disegno di legge.

Ad esito di tale valutazione le Presidenze hanno sottoposto agli Uffici di Presidenza riuniti, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione in data odierna, la proposta di ampliare il perimetro dell'intervento normativo da considerare quale oggetto del procedimento al fine di includervi il tema della prescrizione. Su tale proposta sono state sollevate obiezioni di carattere procedurale da parte dei Gruppi di opposizione, che hanno anche richiesto la convocazione della Giunta per il Regolamento.

Al riguardo desidero preliminarmente precisare che, a norma dell'articolo 16 del Regolamento, il Presidente della Camera convoca la Giunta ove ritenga acquisirne il parere su una questione di interpretazione del Regolamento medesimo; ne consegue che a tale convocazione non si dà luogo ove le questioni sottoposte alla valutazione della Presidenza possano trovare chiara definizione alla luce delle norme e dei principi regolamentari e della relativa prassi applicativa.

Giuseppe BRESCIA
Presidente della Commissione Affari costituzionali
Giulia SARTI
Presidente della Commissione Giustizia



CAMERA DEI DEPUTATI
PARTENZA 7 Novembre 2018
Prot: 2018/0024914/GEN/COM



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

In merito alla specifica questione da Voi rappresentata, osservo come alla Commissione in sede referente, in occasione dell'esame dei progetti di legge ad essa assegnati – diversi dai disegni di legge di conversione - sia affidata la definizione del perimetro della materia oggetto di esame. A tal fine la Commissione può procedere a deliberare gli eventuali abbinamenti di progetti di legge non vertenti su materia identica a quella trattata dal provvedimento sul quale viene incardinato l'esame; in tale facoltà è da ritenersi certamente inclusa anche la possibilità di adottare una decisione espressa di definizione del perimetro dell'intervento normativo da esaminare nell'ambito di uno stesso procedimento, indicandone gli oggetti e la ratio complessiva.

In tal senso si rinvencono diversi precedenti di ampliamento o di delimitazione dell'ambito dell'intervento normativo: si vedano, ad esempio, nella XIV legislatura le proposte di legge in materia elettorale; nella XVI le proposte di legge in materia di separazione giudiziale dei coniugi e quelle sugli emolumenti spettanti agli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale; nella XVII le proposte di legge in materia di indennità parlamentare e di vitalizi nonché quelle sui partiti politici.

Nelle citate circostanze la ridefinizione del perimetro dell'intervento normativo ha dispiegato i suoi effetti, come è del tutto logico e conseguente, anche sulla valutazione di ammissibilità degli emendamenti, che è stata operata tenendo conto dell'effettivo ambito materiale al cui esame la Commissione ha inteso procedere.

Ciò che caratterizza il caso in esame rispetto ai precedenti è non già la proposta procedurale avanzata – che, come detto, rientra nelle prerogative della Commissione - ma la fase nella quale essa è intervenuta, ossia dopo la scadenza del termine di presentazione degli emendamenti.

È evidente che la ridefinizione dell'ambito dell'intervento legislativo in questa fase dell'iter – per il quale, ricordo, sono stati ridotti i termini ordinari a seguito della deliberazione d'urgenza - non può tradursi in una compressione delle prerogative spettanti ai deputati nel corso dell'esame in sede referente; mi riferisco, in particolare, al diritto dei deputati di presentare proposte emendative su un tema inizialmente non compreso nel provvedimento e che la Commissione abbia inteso legittimamente includere nel proprio esame in un momento successivo al deposito degli emendamenti. Per questo motivo, a seguito dell'eventuale ridefinizione del perimetro dell'intervento normativo, occorrerà indicare un nuovo e congruo termine per la presentazione degli emendamenti con riferimento al tema della prescrizione; analogamente, laddove ne sia fatta richiesta, potranno svolgersi su tale tema, con le modalità e nei tempi che saranno definiti in sede di Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, le attività conoscitive propedeutiche al suo approfondimento. Nella medesima sede, alla luce delle richiamate esigenze istruttorie, dovrà essere ridefinita l'articolazione dei lavori delle Commissioni riunite, al fine di



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

garantire tempi adeguati all'esame del provvedimento, così da consentire alla Conferenza dei presidenti di Gruppo di assumere le conseguenti determinazioni in ordine alla programmazione dei lavori dell'Assemblea. Resta fermo che sarà compito delle Presidenze individuare i progetti di legge vertenti sulla materia della prescrizione dei quali richiedere la riassegnazione alle Commissioni riunite.

Alla luce del complesso delle considerazioni svolte non ritengo necessario, in questa fase, sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento. Resta ferma l'opportunità che, per il futuro, analoghe decisioni siano assunte con maggiore tempestività al fine di evitare di incidere su un ordinato sviluppo del procedimento legislativo e sull'organizzazione dei lavori delle Commissioni e dell'Assemblea.

Con i migliori saluti.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'No. 10' followed by a stylized flourish.